

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 890-B

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

(V. Stampato n. 890)

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) del Senato della  
Repubblica nella seduta del 13 ottobre 1988 (V. Stampato Camera n. 3273)*

*modificato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei  
deputati nella seduta del 18 gennaio 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 gennaio 1989*

---

**Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. (*Applicazione dei magistrati*). - 1. Possono essere applicati alle preture, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituiti procuratori aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. Possono altresì essere applicati alle preture, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, nell'ambito del distretto, anche gli uditori con funzioni.

2. L'applicazione è disposta con decreto motivato:

a) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto dal Presidente della corte di appello, sentito il Consiglio giudiziario; copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura;

b) per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero del medesimo distretto dal procuratore generale presso la corte di appello, sentito il Consiglio giudiziario; copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura;

c) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di un diverso distretto dal Consiglio supe-

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

riore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia ovvero su richiesta, rispettivamente del Presidente o del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato. È sentito il Presidente o il procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto il magistrato da applicare esercita le funzioni.

3. Le applicazioni disposte dal Presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la corte di appello sono immediatamente comunicate al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro, a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

4. L'applicazione non può superare la durata di un anno e non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.

5. Il magistrato applicato non è considerato come supplente estraneo all'ufficio, agli effetti dell'articolo 97.

6. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non può svolgere attività in tali procedimenti.

7. Per le applicazioni presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto, e comunque per le applicazioni di durata superiore ai sei mesi, è richiesto il consenso del magistrato da applicare».

Art. 2.

1. Sono abrogati gli articoli da 111 a 114 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

**Soppresso.**

5. *Identico.*

6. *Identico».*

Art. 2.

*Identico.*